



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## **I.S.I.S. "Carlo Alberto Dalla Chiesa"**

Liceo Classico e Scientifico, Istituto Tecnico per Geometri e Ragionieri programmatori  
Via Aldo Moro, 1 - Montefiascone (VT)

Tel: 0761/826248 – Fax: 0761/830142 – Email: vtis009001@istruzione.it - website: www.dallachiesa.it - CM: VTIS00900L - CF: 80013690567

---

Oggetto: Ordine di servizio per la designazione dei **collaboratori scolastici** quali **incaricati del trattamento** ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Considerato che l'attività istituzionale in cui sono impiegati i collaboratori scolastici implica il trattamento di dati da considerarsi personali, agli effetti della vigente normativa contenuta nel d.lgs. 30 giugno 2003, n.196; Visto il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione emanato con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006;

### **SI DESIGNA**

Ciascun collaboratore scolastico, di cui all'elenco allegato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del d.lgs. n.196 del 2003, "incaricato del trattamento", nei limiti delle operazioni di trattamento e delle categorie di dati necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, ovvero, nel caso di dati sensibili o giudiziari, nei limiti dei dati indispensabili per svolgere compiti d'ufficio che non possono essere adempiuti, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o simili.

Il collaboratore scolastico è pertanto autorizzato all'accesso e al trattamento dei dati personali in occasione della gestione delle comunicazioni telefoniche e a mezzo fax, della duplicazione attraverso fotocopie, del trasporto documenti e del trasferimento fra i diversi uffici della scuola di domande, documenti ed elenchi contenenti dati personali, sensibili e giudiziari nei limiti dei trattamenti consentiti dal Regolamento citato in premessa.

Presa visione del contenuto del DPS, dei suoi aggiornamenti, di quanto disposto tra l'altro dall'allegato n. 1 al presente ordine di servizio, nonché da quest'ultimo, ciascun collaboratore scolastico, nella qualità di incaricato del trattamento, è tenuto ad uniformare alle relative prescrizioni i propri comportamenti nello svolgimento delle mansioni assegnate.

L'incaricato dovrà rispettare le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile sia con il presente ordine di servizio, sia in seguito. In particolare dovrà:

- Trattare i dati personali per scopi determinati, espliciti, legittimi e necessari nell'esercizio della Sua mansione, comunque rispettandone la pertinenza, la completezza e l'indispensabilità rispetto alle finalità perseguite;
- segnalare al titolare o al responsabile eventuali circostanze che rendano necessario od opportuno l'aggiornamento delle predette misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all'esterno i dati personali esclusivamente ai soggetti autorizzati a riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, per tutta la durata del medesimo ed anche successivamente al termine di esso;
- in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al titolare ed all'eventuale responsabile al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente;
- svolgere, in ogni caso, il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità stabilite, anche in futuro, dal titolare e dal responsabile e, comunque, in modo lecito e secondo correttezza.
- Seguire le attività di formazione organizzate dalla istituzione scolastica per gli incaricati del trattamento dati.

Il presente ordine di servizio si intende automaticamente revocato alla data di cessazione del rapporto di lavoro con questa istituzione scolastica. Successivamente a tale data, il collaboratore scolastico non sarà più autorizzato ad effettuare alcun tipo di trattamento di dati per conto di questa istituzione scolastica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**I.S.I.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa”**

Liceo Classico e Scientifico, Istituto Tecnico per Geometri e Ragionieri programmatori  
Via Aldo Moro, 1 - Montefiascone (VT)

Tel: 0761/826248 – Fax: 0761/830142 – Email: vtis009001@istruzione.it - website: www.dallachiesa.it - CM: VTIS00900L - CF: 80013690567

---

L'incaricato prende atto che opererà sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, i quali avranno facoltà di revocare in ogni momento il presente ordine di servizio, che sarà comunque aggiornato con cadenza annuale.

Montefiascone li, 19/09/2011

Per il Titolare - Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Rita Salvi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## **I.S.I.S. "Carlo Alberto Dalla Chiesa"**

Liceo Classico e Scientifico, Istituto Tecnico per Geometri e Ragionieri programmatori  
Via Aldo Moro, 1 - Montefiascone (VT)

Tel: 0761/826248 – Fax: 0761/830142 – Email: vtis009001@istruzione.it - website: www.dallachiesa.it - CM: VTIS00900L - CF: 80013690567

---

### **All. 1**

#### **D.lgs. n. 196/2003 (TU in materia di privacy)**

##### **Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)**

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.